

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TEDESCHI Mario** e **NENCIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1973

Modifica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 489,
sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 489, recante modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, dispone che la nuova normativa abbia effetto del 1° gennaio 1972.

In particolare, l'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, stabilisce ai punti *b*) e *c*) che gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente « dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami; dai marescialli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami ».

Poichè la norma modificata, cioè l'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, disponeva che il reclutamento tra gli ufficiali inferiori e i marescialli poteva aver luogo solo a condizione che essi avessero superato sia il concorso per titoli ed esami di ammissione al corso applicativo sia il corso applicativo stesso, è evidente che la nuova disciplina, facendo riferimento esclusivamente al superamento del concorso e non anche, quindi, al superamento del corso applicativo, crea

di fatto una disparità di trattamento per coloro che frequentarono il corso applicativo tra l'entrata in vigore della legge n. 1414 ed il 1° gennaio 1972, termine di efficacia della nuova normativa.

Tale disparità di trattamento si configura nella diversa anzianità di servizio, utile ai fini della promozione al grado di tenente, che si viene a determinare per coloro che frequentarono il corso applicativo in epoca anteriore al 1° gennaio 1972. Questi ultimi, infatti, non possono computare il periodo del corso applicativo ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione al grado di tenente, dal momento che la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo veniva attribuita a conclusione del corso applicativo.

La nuova disciplina, prevedendo la nomina a sottotenente dopo il superamento del concorso, consente in conseguenza la computabilità della durata del corso applicativo ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione al grado di sottotenente.

Il presente disegno di legge intende ovviare a tale lacuna emergente dal disposto della legge 30 luglio 1973, n. 489, e pertanto si confida in una sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, numero 489, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° marzo 1965 ».